

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.414 c.p.c. con contestuale richiesta ex art. 151 c.p.c.

per la Prof.ssa Carrubba Brigida, nata a Messina il 24.07.1981, ed ivi residente in Viale Giostra, La Gazzella III lotto A24, C.F.:CRRBGD81L64F158N, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Calabrò (C.F.:CLBFLC72T06F158A - FAX 090/6413624 - PEC:avvfelicecalabro@cnfpec.it), con studio in Messina, Via Caldara Polidoro n.4, presso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ex art.83, comma 3, cpc,

ricorrente

contro

1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

resistente

2) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;

resistente

3) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

resistente

nei confronti

di tutti i docenti inseriti nel bollettino delle operazioni di mobilità, a.s. 2018/2019, personale docente della scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso AB24).

contro-interessati

PREMESSO

- che la prof.ssa Carrubba Brigida a seguito del Piano Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 Lett. C della L. 107/2015 è stata assunta in data 27.11.2015 in qualità di



docente di ruolo a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A346, oggi AB24, (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di istruzione di II grado - Inglese) con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla successiva data di assunzione in servizio avvenuta il 01.07.2016 (**doc.1**);

- che la docente ha presentato per l'a.s. 2018/2019 domanda di mobilità indicando le seguenti sedi/preferenze:

1. PROVINCIA DI ME - MESSINA
2. SCUOLA - MEIS00900P - I.S. MINUTOLI MESSINA
3. SCUOLA - MEIS03100X LA FARINA - BASILE
4. PROVINCIA RC - REGGIO CALABRIA
5. PROVINCIA CT - CATANIA
6. PROVINCIA PA - PALERMO
7. PROVINCIA SR - SIRACUSA
8. AMBITO CAL0000013 - CALABRIA AMBITO 0013 (Provincia VV)
9. PROVINCIA RG - RAGUSA
10. PROVINCIA EN - ENNA
11. PROVINCIA CL - CALTANISSETTA
12. PROVINCIA TP - TRAPANI
13. AMBITO SIC000003 - SICILIA AMBITO 0003 (provincia AG)
14. PROVINCIA CS - COSENZA
15. SCUOLA RM IS072002 - LEONARDO DA VINCI;

- che la domanda è stata convalidata con l'attribuzione del **punteggio base di punti 33**, oltre a punti 6 quale punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (**doc.2**);

- che la prof.ssa Carrubba, in esito alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019, ha ottenuto il trasferimento presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Roma (RMIS072002), con sede in Via Di Maccarese, 38/40, Fiumicino (RM), giusta comunicazione via mail del 13.07.2018 (**doc.3**);

- che la Prof.ssa Carrubba, successivamente, giusto CCNI del 28.06.2018, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria, non ottenendola;

- che la prof.ssa Carrubba ha dovuto, conseguentemente, accettare un incarico a tempo determinato per l'insegnamento della disciplina Lingua e civiltà - tedesco (cl. Conc. AD24)



per 5 ore settimanali, con decorrenza 31.10.2018 e fine incarico 30.06.2019, presso il Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina (**doc.4**);

- che l'accettazione del suddetto incarico ha determinato la necessità per la docente di richiedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 CCNL, un periodo di aspettativa, mantenendo, senza assegni, la titolarità nella scuola;

- che in esito alla comunicazione al sidi, effettuata dalla scuola di titolarità, la ricorrente risulta in aspettativa dal 31.10.2018 al 30.06.2019, così come si evince dal prospetto attestante la variazione dello stato giuridico (**doc.5**).

IN DIRITTO

1) SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE E SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.

In ordine al mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie si osserva:

- che per i trasferimenti concernenti l'a.s. 2018/19 la normativa attuativa è stata decretata con O.M. n.207 del 09.03.2018 (**doc.6**) e con il CCNI per la mobilità sottoscritto in data 11.04.2017 (**doc.7**);

- che la tabella allegata al CCNI mobilità relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre-ruolo prestato (6 punti per ogni anno di servizio) richiama l'art. 485 del 33 T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera;

- che l'indicazione normativa è palesemente errata;

- che il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate, non menzionerebbe le scuole paritarie;

- che quanto sopra è dovuto alla circostanza che le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2000, successiva all'entrata in vigore del testo unico, e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione;

- che sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione;

- che, invero, la L.62/2000, istitutiva della parità scolastica, e le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), insieme all'art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli



istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, hanno risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/1994 relativamente alla differenza tra le sole scuole “pareggiate” e “parificate” (“agli effetti della carriera”), chiarendo che tale previsione legislativa va senz’altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un’espressa disposizione, l’art.1 bis D.L. 250/05, secondo cui: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”;*

- che, conseguentemente, una corretta interpretazione della norma, deve includere, quale servizio autonomamente valutabile, anche quello prestato nelle scuole paritarie dalla loro istituzione, con le dovute quanto necessarie correzioni al punteggio della ricorrente;
- che l’errato calcolo del punteggio ha comportato, indubbiamente, l’assegnazione di una sede non riconducibile alle prime preferenze indicate dalla ricorrente in domanda;
- che lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un’iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n.1102/00;
- che in un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale è evidente come gli Uffici Scolastici, regionale e provinciale, siano incorsi in un macroscopico errore che ha determinato per la ricorrente, come detto, l’assegnazione di una sede lontana dalla propria provincia di residenza;
- che una simile lacuna normativa ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente la cui quantificazione potrà essere effettuata sulla base della documentazione comprovante le spese sostenute dalla stessa, di cui infra, e/o in via equitativa;
- che la Prof.ssa Carrubba Brigida nella dichiarazione allegata alla domanda di trasferimento ha espressamente indicato tutti i periodi/anni svolti presso il Liceo delle Scienze Umane Paritario “E. Scibilia” di Capo d’Orlando (ME);
- che la prof.ssa Carrubba ha, infatti, prestato servizio presso il detto istituto dal 2010 al 2014, ed in particolare nei periodi espressamente indicati nel certificato di servizio rilasciato in data 25.11.2016 (**doc.8**);



- che il mancato riconoscimento del punteggio relativo agli anni di servizio pre-ruolo svolti nel suddetto Istituto, e la conseguente mancata valutazione del relativo punteggio ai fini della mobilità per l'a.s. 2018/19, ha determinato grave pregiudizio e danno alla ricorrente, che non ha potuto beneficiare del punteggio inerente i 4 anni di insegnamento svolti in scuola paritaria nonostante la legge riconosca il servizio ivi prestato come equivalente a quello prestato nella scuola pubblica;

- che i 4 anni di servizio prestato comportano un punteggio aggiuntivo di 6 punti ad anno per, così, complessivi 24 punti, oltre i 6 punti per il comune di ricongiungimento.

A mero titolo esemplificativo si rappresenta che, dopo avere passato in rassegna i bollettini dei movimenti pubblicati dagli Uffici Territoriali i seguenti docenti, finanche con minor punteggio, sono stati trasferiti, come si evince dalla documentazione allegata (**doc. 9-10**), in un ambito più vicino al comune di residenza della prof.ssa Carrubba:

- **CORTESE MICHELA, TRASFERIMENTO DA ROMA AD AMBITO 10 CALABRIA - punti 44;**

- **NASO STEFANIA MARIA, TRASFERIMENTO DA FERRARA AD AMBITO 10 CALABRIA - punti 38;**

- **RUSSO SARAH TRASFERIMENTO DA ROMA AD AMBITO 10 CALABRIA - punti 47;**

Ciò premesso, a riprova della fondatezza delle argomentazioni di cui al presente ricorso, nel richiamare alcune pronunce perfettamente riconducibili al caso in esame, si rappresenta che:

- con sentenza del Tribunale di Messina n.705 del 13.04.2018 (**doc.11**) il Giudice del lavoro Dott.ssa Bonanzinga, in un caso analogo (RG 773/17), ha statuito che *“Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad un’interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”*.

Ed ancora, in numerose pronunce si da atto che:

- se l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche



nella fase finale della mobilità;

- è indiscutibile che la condotta amministrativa è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale ed è, pertanto, iniquo ed ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolti presso gli istituti paritari;

- appare evidente che la mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, a fini della mobilità comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01".

I suddetti principi sono stati confermati anche in sede di reclamo dal Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, con decreto di rigetto del 01.12.2017 depositato il 23.02.2018 (**doc.12**).

Da ultimo, per fugare ogni dubbio sulla legittimità delle domande di parte ricorrente, si fa espresso richiamo alla sentenza n.12628/18 (**doc.13**), emessa dai giudici della sezione terza bis del TAR Lazio, con cui è stata annullata l'ordinanza ministeriale concernente "la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2018//2019" nella parte in cui non prevede di poter fare inserire, ai fini della compilazione delle graduatorie di mobilità, l'intero punteggio afferente il servizio pre-ruolo prestato negli istituti partitari.

La richiamata decisione mira ad incidere a livello nazionale sulla Ordinanza Ministeriale di mobilità 2018/2019. Il Giudice amministrativo, difatti, è l'unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.

L'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri» (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).

Per quanto direttamente interessa, dunque, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui alla detta ordinanza ministeriale, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sono in contrasto con il principio di parità di trattamento, stabilito dalla legislazione statale, tra le due categorie di istituzioni scolastiche.



2) SUL DANNO ECONOMICO.

Come detto in premessa narrativa, la ricorrente per il corrente a.s. ha ottenuto il trasferimento l'Istituto Leonardo da Vinci di Roma (RMIS072002), con sede in Via Di Maccarese, 38/40, Fiumicino (RM); da ciò è scaturita la presa di servizio in data 31.08.2018.

La presa di servizio ha, conseguentemente, determinato una serie di costi per la ricorrente sino al successivo 31.10.2018, data della presa di servizio in seguito alla accettazione dell'incarico a tempo determinato presso l'Istituto Scientifico "Archimede" di Messina, costi sostenuti dal 31.08.2018 al 31.10.2018 per complessivi €1.747,14, giusta documentazione allegata (**doc.14**).

La prof.ssa Carrubba, per svolgere il proprio servizio, è stata costretta ad affrontare spese di viaggio e di alloggio con evidente pregiudizio personale ed economico sul quale si chiede sin d'ora la condanna del MIUR al risarcimento del danno nella misura determinanda, e/o in via equitativa, fermo restando il fatto che la predetta è stata pregiudicata nell'assegnazione di sede a vantaggio dei docenti sopra indicati.

La prof.ssa Carrubba ha dovuto accettare la proposta di incarico a tempo determinato, con tutte le conseguenze di cui infra, in quanto il proprio padre, Carrubba Mario, di anni 76, residente con le proprie figlie Carrubba Brigida e Carrubba Dominga (**doc.15**), è portatore di handicap l. 104/92, comma 1 art.3, (**doc.16**), ed, in quanto tale, necessità dell'assistenza e della presenza di entrambe le figlie.

A ciò si aggiunga che l'incarico a tempo determinato accettato dalla ricorrente presso il detto istituto di Messina, si ribadisce con decorrenza 31.10.2018, avendo natura temporanea ha efficacia, esclusivamente, sino al 30.06.2019 e che la prof.ssa Carrubba avendo assunto lo status giuridico del supplente:

- avrà lo stipendio del supplente cioè quello della classe iniziale (cl. zero) della qualifica ricoperta con l'incarico a tempo determinato;
- lo stipendio che percepiva come dipendente a tempo indeterminato verrà sospeso per tutta la durata dell'aspettativa;
- avrà il trattamento giuridico delle ferie, permessi ed assenze del personale supplente;
- dovrà rientrare in servizio come personale di ruolo il 1 luglio trattandosi di incarico con scadenza 30 giugno 2019.



Inoltre, il periodo di aspettativa interrompe l'anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse, nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l'individuazione del personale soprannumerario.

Per quanto sopra, la prof.ssa Carrubba subirà la decurtazione dello stipendio per il numero di ore pari a quelle non lavorate, in data 01.07.2019 dovrà riprendere servizio presso la sede di titolarità di Fiumicino (RM), e sopportare i relativi costi.

In merito, a mero titolo esemplificativo, si allega la documentazione comprovante i costi sostenuti dalla prof.ssa Carrubba Brigida nel mese di luglio 2018 pari ad € 195,50 (**doc.17**) per la presa/ripresa di servizio effettuata dalla stessa dopo la scadenza dei contratti a tempo determinato, di cui infra, sottoscritti dalla predetta per l'a.s. 2017/2018.

A tal proposito si rappresenta che:

- lo scorso a.s. la prof.ssa Carrubba è stata costretta ad accettare un incarico a tempo determinato presso l'istituto "F. Bisazza" di Messina per la classe di concorso AD24 per n.4 ore dal 02.11.2017 al 30.06.2018 ed un incarico presso l'Istituto "E. Medi" di Barcellona P.G. (ME) per la classe di concorso AD24 per n.7 ore dal 08.01.2018 al 30.06.2018;
- a livello contabile, inizialmente, alla docente è stato corrisposto lo stipendio come da contratto a T.I.;
- successivamente, la ragioneria ha applicato, in virtù dei contratti part time prot. n.11031 del 02.11.2017 e prot. n.200 del 08.01.2018, a far data dal mese di settembre 2018 sino al mese di agosto 2020, la trattenuta sullo stipendio per arretrati a debito per complessivi € 307,31 (**doc.18**).

Tale situazione si ripeterà anche per il corrente a.s. considerato che la ricorrente, a tutt'oggi, come si evince dalla disamina dei cedolini relativi ai mesi di ott. nov. dic. 2018 e genn. febb. mar. 2019 (**doc.19**), percepisce la retribuzione prevista per il contratto a tempo indeterminato.

L'operato della P.A. ha, dunque, causato, e causerà, un danno certo, determinabile per la ricorrente in base ai costi già sopportati dal 31.08.2018 al 30.10.2018, e da affrontare dal 01.07.2019, giorno della ripresa di servizio presso la sede di titolarità, alla data



dell'effettivo trasferimento in una delle sedi indicate in domanda in virtù dell'auspicato esito positivo del ricorso che ci occupa.

Va, infine, considerato il danno all'erario che è diretta conseguenza dell'eccepite violazioni di legge, della cattiva gestione dei trasferimenti, e del non corretto operato degli Uffici, ovvero fatti che hanno determinato l'azione della ricorrente e di numerosi altri docenti per vicende analoghe con il conseguente, non indifferente, aggravio di carico di lavoro per i magistrati delle sezioni lavoro dei Tribunali di tutta Italia.

Lo svolgimento attuale dell'attività di lavoro presso il Liceo Scientifico Statale "Archimede" di Messina, ai sensi dell'art. 413, comma 5, cpc, radica la competenza territoriale presso il Tribunale del Lavoro di Messina (cfr. Cass. Civ. sez.6, ord. n.6458 del 15.03.2018 - **doc.20**)

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Carrubba Brigida, come sopra rappresentata, difesa, e domiciliata,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Disapplicare il CCNI, ovvero quanto previsto nelle "note comuni" allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l'a.s. 2018/19 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*.
- 2) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2018/2019, e seguenti, del servizio di insegnamento svolto per 4 anni presso l'istituto paritario "E. Scibilia" di Capo d'Orlando (ME).
- 3) Per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2018/19 e seguenti il servizio di insegnamento svolto della ricorrente in un istituto scolastico paritario negli anni 2010/2014 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti, in aggiunta al punteggio già riconosciutogli, per così complessivi 47 punti, oltre a punti 6 quale punteggio per il comune di ricongiungimento, fini dell'assegnazione



della sede di servizio spettante in base punteggio così rideterminato tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate in domanda.

4) Conseguentemente revocare l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della prof.ssa Carrubba Brigida presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio / Istituto Leonardo da Vinci di Roma (RMIS072002), con sede in Via Di Maccarese, 38/40, Fiumicino (RM), assegnando la Prof.ssa Carrubba Brigida presso un Ufficio Scolastico / Ambito Territoriale indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, e/o in quello resosi nelle more disponibile, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo.

5) Ritenere e dichiarare che la prof.ssa Carrubba Brigida ha diritto al risarcimento dei danni nella misura di €1.747,14, così come determinata in narrativa, e/o nella misura che potrà essere quantificata in corso di giudizio in relazione alle ingiuste spese affrontate e da affrontare, e/o per equivalente.

6) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto, ragione ed azione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Si producono: 1. proposta di assunzione ed accettazione 27.11.2015; 2. domanda mobilità a.s. 2018/2019 convalidata; 3. comunicazione via mail del 13.07.2018; 4. contratto di lavoro a t.d. prot. n. 8254 del 31.10.2018; 5. prospetto variazione stato giuridico; 6. O.M. n.207 del 09.03.2018; 7. CCNI per la mobilità sottoscritto in data 11.04.2017; 8. certificato di servizio rilasciato in data 25.11.2016; 9. decreto n.0005911 del 13.07.2018; 10. bollettino movimenti; 11. sentenza del Tribunale di Messina n.705 del 13.04.2018; 12. decreto del Tribunale di Potenza del 01.12.2017 depositato il 23.02.2018; 13. sentenza TAR del Lazio, Sezione Terza Bis, n.12628/18; 14. documentazione spese 31.08.18-31.10.2018; 15. certificato di residenza; 16. documentazione invalidità Carrubba Mario; 17. spese ripresa servizio luglio 2018; 18. messaggio cedolino settembre 2018; 19. cedolini relativi mesi di ott. nov. dic. 2018 e genn. febb. mar. 2019; 20. Cass. Civ. sez.6, ord. n.6458 del 15.03.2018.

Messina, 03 aprile 2019.

avv. Felice Calabrò



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c .

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

premessò

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio attribuito ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali per la classe di concorso AB24;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati interessati dalla mobilità prevista per l'anno scolastico 2018/2019, in virtù della correzione del punteggio della ricorrente potrebbero risultare scavalcati in graduatoria;

considerata

l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

- 1) quanto ai contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina, 03 aprile 2019.

avv. Felice Calabrò

